

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FOMAZIONE

TRA

L' **Università degli Studi di Messina**, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P. Iva 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra l'11/03/1972, d'ora in avanti Università,

E

Sicindustria- Associazione Industriali delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani - con sede legale in Palermo, Via A. Volta 44, Codice Fiscale n. 80022810826, per il tramite della Delegazione di Messina, con sede operativa in Messina, Piazza Felice Cavallotti 3 (nel seguito denominata Sicindustria Messina) rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Pietro Franza, ivi domiciliato per carica

PREMESSO

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 96 e del DM 25 marzo 1998, n. 142, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa a beneficio di coloro che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 definisce ambiti e modalità applicative del tirocinio ai sensi della legge 196/1997

Il D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d) , annovera, tra le attività formative, indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro

TENUTO CONTO

dell'esistente Convenzione per attività di interesse comune nei settori della ricerca scientifico-economica e della incentivazione dei processi di sviluppo delle imprese stipulata tra Università degli Studi di Messina e Sicindustria Messina in data 07/03/2022

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART 1

Sicindustria Messina si impegna ad un dialogo stabile e organico con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina per garantire un collegamento continuo e stretto tra gli obiettivi e i contenuti della formazione universitaria e le competenze e i profili professionali/culturali necessari al mondo della produzione, dei servizi e delle professioni aggiornati e coerenti con il mercato del lavoro.

Sicindustria Messina si impegna ad agevolare l'inserimento in tirocinio di studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale presso le aziende proprie associate della filiera sanitaria;

Sicindustria Messina accompagnerà tali aziende a stipulare apposita singola convenzione di tirocinio di formazione e orientamento come previsto da vigente regolamento universitario e secondo il format di Convenzione per tirocinio di Orientamento e Formazione Curriculare approvato dal Senato Accademico del 22 Giugno 2020 ;

L'Università degli Studi di Messina e nello specifico il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale si impegna a segnalare a Sicindustria Messina i curricula degli studenti che intendono svolgere il tirocinio previsto dal proprio piano di studi, presso aziende aderenti al Gruppo Socio Sanitario di Sicindustria Messina.

L'Università degli Studi di Messina e Sicindustria Messina si impegnano a definire un'apposita procedura per rendere agevolmente fruibile il servizio di attivazione tirocini, definendo gli aspetti operativi tra gli uffici preposti di entrambe le strutture.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal **soggetto promotore** (Università degli Studi di Messina) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal **soggetto ospitante** (azienda del Gruppo Socio Sanitario di Sicindustria Messina).
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto, congiuntamente dal tutor didattico e, per il tramite di Sicindustria Messina, dal tutor aziendale, un progetto formativo e di orientamento.
4. Gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante, i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento saranno esplicitati nelle singole convenzioni aziendali.

Art.3

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti

È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dalla presente Convenzione previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a centottanta giorni (180).

Art. 4

Le norme della presente Convenzione si applicano a Sicindustria Messina ed alle imprese associate della filiera sanitaria.

Nessuna responsabilità farà capo a Sicindustria Messina per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto, saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati

e proporzionalità, contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento UE/2016/679.

Art. 6

1. Il presente protocollo verrà sottoscritto con firma digitale e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC;
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 21 Maggio 2021 n. 69 , Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 all'art. 10 bis, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della tabella di cui all'allegato B al D.P.R. n 642/1972, si applica, per l'anno per l'anno 2022 (Legge 30/12/2021 n.234 art.1 c.731), anche alla presente convenzione per lo svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 7

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione Quadro, le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia. La stipula del presente Protocollo non comporta per le parti alcun onere finanziario

Università degli Studi di Messina
il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Sicindustria Messina
il Presidente

Dott. Pietro Franza